

**Sentenza:** 11 dicembre 2024, n. 3 del 2025

**Materia:** Elezioni - Presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio regionale

**Parametri invocati:** agli artt. 2, 3, 48 e 49 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tribunale ordinario di Civitavecchia

**Oggetto:** Artt. 9, c. 3, della legge 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, c. 6, del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

**Esito:** illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo comma, della legge 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

**Estensore nota:** Carla Paradiso

#### **Sintesi:**

Il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), in riferimento agli articoli 2, 3, 48 e 49 della Costituzione.

L'articolo 9 della legge 108/1968, dopo avere previsto che le liste di candidati per la elezione dei Consigli regionali devono essere presentate da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, richiede, al censurato terzo comma, che la firma degli stessi *«deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto»*.

Mentre le disposizioni del CAD dispongono che, in particolare, le norme che definiscono e disciplinano la firma elettronica qualificata (art. 28) e la firma digitale (artt. 1, comma 1, lettera s, e 24) non si applicano *«all'esercizio delle attività e funzioni di [...] consultazioni elettorali [...]»*.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte costituzionale riguarda un cittadino con sclerosi laterale amiotrofica - patologia che gli preclude la possibilità di apporre una firma autografa e a cui è stato impedito di esercitare il diritto di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni di un Consiglio regionale, con firma digitale, in quanto ciò non è previsto dal combinato disposto delle disposizioni sopra riportate.

La Corte ritiene fondate le questioni sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 48 e 49 della Costituzione, poiché oggi, in forza dello sviluppo tecnologico, non è più adeguato lo strumento, risalente a quando non esisteva la firma digitale, che l'ordinamento ha tradizionalmente messo a disposizione per queste specifiche situazioni, prevedendo che i presentatori di una lista di candidati, che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione in

forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.

Questa procedura presuppone, infatti, *«che i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione verbale e i testimoni si rechino nel domicilio della persona con disabilità, con la conseguenza che a quest'ultima è imposto di attivarsi al fine di ottenere tale presenza, di sostenere gli eventuali oneri economici, e, se del caso, di tollerare una interferenza sulla propria riservatezza»*. Il giudice delle leggi specifica altresì che *«la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività»*.

In questi termini, la preclusione all'utilizzo della firma digitale anche per le persone con disabilità determina il paradosso per cui è l'ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, introduce esso stesso *«un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all'esigenza di verificare l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all'elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati»*.

In ragione della condizione fisica della persona, le previsioni censurate finirebbero, infatti, per ostacolare l'esercizio dei diritti politici di sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, riconosciuti nel procedimento elettorale preparatorio per consentire di concorrere alla formazione dell'offerta elettorale, determinando *«una discriminazione in danno di chi, come il ricorrente, in ragione della propria condizione non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa»*.

Inoltre, sarebbe irragionevole, essendo identiche le ragioni di garanzia dell'identità del sottoscrittore, la diversità di disciplina esistente tra il procedimento elettorale e quelli referendari e di iniziativa legislativa popolare, per i quali il legislatore, a differenza del primo, ha riconosciuto la possibilità di utilizzare la firma digitale.

Per le ragioni esposte la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, della legge 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.